

Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Urbanistica



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Comune di
SANT'AGATA BOLOGNESE

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)
per la localizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per
autotrazione ad uso pubblico
in via Persiceto (SP 255)

adottata con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 11/06/2020

PROCEDIMENTO:

Formulazione RISERVE ai sensi dell'art. 34 L.R. 20/2000 in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017.

Contestuali valutazioni ambientali sul documento di Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (VALSAT), ai sensi dell'art. 5 della vigente L.R.20/2000.

Bologna, 15 Dicembre 2020

Indice generale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 I CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

2. LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1. Le misure di sostenibilità e gli impegni del soggetto attuatore

2.2 Tempistiche per l'attuazione degli interventi

2.3. Conclusione del procedimento

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1. Premessa

3.2. Gli esiti della consultazione

3.3. Le conclusioni

4. GLI ALLEGATI

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1 gennaio 2018, finalizzata al contenimento del consumo di suolo, alla promozione della rigenerazione dei territori urbanizzati ed al miglioramento della qualità urbana, nonché alla tutela e valorizzazione dei territori agricoli, ha come obiettivi la tutela e la valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio ed incentivare le condizioni di attrattività del sistema regionale per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie. A tal riguardo, oltre a definire i nuovi strumenti urbanistici comunali, indica i relativi procedimenti di approvazione, ammettendo all'art. 4, comma 4, l'adozione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente (poi specificate nella circolare esplicativa della Regione Emilia Romagna “*Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale*”), entro il termine perentorio, definito dal procedimento di approvazione del PUG, ovvero quattro anni dall'entrata in vigore della nuova legge urbanistica, utilizzando l'iter di approvazione previsto dalla L.R. 20/2000.

1.1. CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 11/06/2020 il Comune di Sant'Agata Bolognese ha adottato il POC per la localizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico. Tale POC, di carattere tematico, riguarda pertanto la localizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) in via Persiceto tra il km 19+130 e km 19+280 della strada provinciale n. 255.

Il Comune di Sant'Agata Bolognese è dotato di PSC, RUE e di un POC, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 23/02/2015 (e successiva Variante 1 approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2018) il quale fa riferimento solamente all'ampliamento di impianti di distributore carburanti esistenti ma che non individua nuove aree per la possibile localizzazione di nuovi impianti.

Verificata la carenza in ambito comunale di impianti di distribuzione con erogazione di carburanti alternativi a quelli petroliferi, in rapporto anche alle esigenze emerse dall'utenza cittadina e agli indirizzi delle recenti norme finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, il POC tematico ha lo scopo di individuare un'area esterna al centro abitato che risulti idonea, per ragioni di sicurezza, alla costruzione di un impianto per l'erogazione di carburanti liquidi (benzina e gasolio) e di carburanti gassosi (GPL, GNC e GNL) nonché dotato di postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici in conformità della Deliberazione della Giunta Regionale n° 2065 del 18 novembre 2019 in attuazione del D.Lgs. 16/12/2016 n. 257 di recepimento della direttiva europea 2014/94/UE del 22/10/2014 (c.d. direttiva DAFI).

L'area oggetto di POC è localizzata in territorio rurale ed è disciplinata dall'art. 36 delle NTA del PSC “*Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*” (ARP) e dall'art.50 del RUE.

L'area perimetrata dal POC in oggetto ha un'estensione complessiva di circa 9.525 mq ed è catastalmente individuata al foglio 32 mappale n. 36 (porzione di 9.175 mq) e mappale n. 141 (porzione di 350 mq).

Dall'indagine localizzativa del territorio comunale e dall'analisi dei criteri di cui alla normativa vigente in materia è emerso che, per intensità del traffico e conseguente necessità di aree di rifornimento a servizio della mobilità, la strada provinciale n. 255 in direzione di San Giovanni Persiceto risulta quella più adatta per l'insediamento di un nuovo distributore di carburanti con tutte le dotazioni prescritte dalla D.C.R. 355/2002 (modificato dalla D.A.L. 208/2009) e dalla D.G.R. 2065/2019.

Poiché si tratta di intervento che completa la rete infrastrutturale esistente, ovvero di attività complementare al servizio della viabilità stradale, la realizzazione dell'impianto non è gravata da ulteriori opere relative al sistema delle dotazioni territoriali o ad infrastrutture per l'urbanizzazione. Pertanto, poiché viene considerata la monetizzazione delle dotazioni territoriali dovute (parcheggi e verde pubblico) in luogo del reperimento e della cessione delle stesse, nelle Norme Tecniche del presente POC, si fa riferimento alla superficie fondiaria (Sf) e non a quella territoriale (St).

Il nuovo impianto di distribuzione carburanti, oltre agli obblighi di cui alla suddetta delibera regionale, dovrà rispettare le norme tecniche e procedurali per l'installazione ed il funzionamento stabilite dalla Regione con la delibera n. 208 del 5 febbraio 2009, che ha modificato la delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002 n. 335 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento delle rete distributiva carburanti".

Le NTA del PSC all'art. 69 "*Distributori di carburante*" prevedono che la realizzazione di nuovi impianti sia definita dal POC, nei limiti definiti dalle "*Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti approvate con D.C. Rg. N. 355 del 11/02/2002*" facenti capo al D.Lgs 11.2.1998, n. 32 "*Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*". Tali aree destinate alla realizzazione di impianti di distribuzione di carburante possono, inoltre, ospitare attrezzature e i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, servizio e lavaggio, oltre a piccole attività commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi, in base a quanto specificatamente stabilito dal POC per i singoli impianti

L'art. 68 del RUE "*Distributori di carburante*" conferma la necessità di procedere con il POC per la realizzazione di nuovi impianti definendone anche alcuni parametri urbanistici quali, ad esempio, le distanze dei manufatti dalla strada.

Con riferimento alle superiori premesse, attraverso l'elaborazione di uno specifico Piano Operativo, si procede pertanto alla localizzazione e alla previsione di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, finalizzato anche ad una maggiore diffusione dei carburanti alternativi rispetto a quelli di origine petrolifera secondo gli indirizzi stabiliti dalla recente normativa regionale in materia di diffusione dei combustibili alternativi (D.G.R. n. 2065/2019).

Gli interventi previsti dal POC tematico, che avrà una validità pari a 5 anni, saranno attuati mediante intervento edilizio diretto. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/2017 il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione urbanistica che preveda termini perentori, a pena di decadenza, per assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi edificatori di cui trattasi.

L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti, ai sensi del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, potrà essere rilasciata solo a seguito della conclusione positiva del procedimento di richiesta del titolo edilizio.

2. LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000, la Città Metropolitana formula riserve relativamente a previsioni del POC che contrastano con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Si prende atto della coerenza generale del POC al PSC riscontrando anche che, con l'intervento proposto, il Comune di Sant'Agata Bolognese intende promuovere il miglioramento della rete distributiva dei carburanti, attualmente carente in relazione alle esigenze delle attività presenti, attraverso la localizzazione di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione finalizzato anche ad una maggiore diffusione dei carburanti alternativi rispetto a quelli di origine petrolifera.

2.1. Le misure di sostenibilità e gli impegni del soggetto attuatore

L'art. 12 delle NTA del POC prevede che le misure per la sostenibilità ambientale descritte nella ValSAT costituiscano condizioni necessarie al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo. I relativi obblighi a carico del soggetto attuatore non risultano, tuttavia, previsti nello schema di Convenzione urbanistica che si ritiene debba essere opportunamente integrato.

Anche sulla base di quanto rilevato nell'ambito della Relazione istruttoria a cura di ARPAE AACM **si chiede** pertanto di prevedere nella Convenzione l'obbligo per i soggetti attuatori

di realizzare tutte le misure di sostenibilità ambientale previste nell'elaborato di Valsat. Occorre altresì evidenziare che, in caso di cessazione dell'attività di distribuzione di carburante, l'art. 68 del RUE prevede la contestuale cessazione anche delle funzioni complementari nonché l'obbligo, per il titolare dell'attività, di rimuovere tutte le attrezzature ed impianti sopra e sotto il suolo, provvedendo al loro smaltimento ed alla bonifica dei siti eventualmente inquinati, nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06, previa presentazione di apposito piano di indagini ambientali sullo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Si chiede, pertanto, di prevedere nella convenzione urbanistica anche tutti gli obblighi di cui all'art. 68 del RUE relativi alla fase di ripristino dello stato dei luoghi e dell'eventuale bonifica in caso di cessazione dell'attività, valutando anche la presentazione di apposite garanzie fideiussorie.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra si formula la seguente riserva:

RISERVA 1:

Rilevato che le NTA del POC prevedono che le misure per la sostenibilità ambientale descritte nella ValSAT costituiscano condizioni necessarie al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo, si chiede di prevedere tale obbligo, a carico del soggetto attuatore, anche nella relativa Convenzione urbanistica. La Convenzione urbanistica dovrà, inoltre, essere integrata anche con gli obblighi relativi alla fase di ripristino dello stato dei luoghi e dell'eventuale bonifica in caso di cessazione dell'attività, nonché con l'eventuale presentazione di apposite garanzie fideiussorie.

2.2. Tempistiche per l'attuazione degli interventi

Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, si rammentano le scadenze imposte dalla legge urbanistica, che prevede che la stipula della convenzione relativa agli strumenti approvati ai sensi dell'art. 4 avvenga entro il termine perentorio di sei anni dall'entrata in vigore della legge stessa e che sia prescritto l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi, prevedendo nella convenzione termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti.

Con riferimento allo schema di convenzione urbanistica si rileva, inoltre, che l'art. 6 prevede un termine perentorio di 5 anni per la realizzazione degli interventi, con possibilità di concedere eventuali proroghe da parte del Dirigente. Tali proroghe si prevede siano concedibili qualora, nel discrezionale apprezzamento del Dirigente, si ritengano sussistenti specifiche circostanze di fatto che impediscano il rispetto dei termini di cui sopra. Si chiede di prevedere che le eventuali proroghe siano ammesse esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa in materia, con particolare riferimento alla L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Sulla base delle considerazioni sulle **tempistiche per l'attuazione degli interventi** si formula la seguente riserva:

RISERVA 2:

Si richiama di garantire nella convenzione la necessaria coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, indicando tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni, oltre tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano.

Si chiede, inoltre, di prevedere che anche le eventuali proroghe della validità della Convenzione siano ammesse esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa in materia con particolare riferimento alla L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

2.3. Conclusione del procedimento

Vista l'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", si precisa che il procedimento di approvazione

della al POC in oggetto può essere completato secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20/2000. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, della L.R. 20/2000, il Comune è tenuto ad adeguare la variante al POC alle riserve, ovvero ad esprimersi sulla stessa con motivazioni puntuali e circostanziate.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1. Premessa

La Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito delle riserve alla variante al POC, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Come indicato nella DGR 1795 del 31 10 2016, in attuazione della L. R. 13 del 2015, l'Area Autorizzazioni e Concessioni AAC Metropolitana di ARPAE predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città Metropolitana.

3.2. Gli esiti della consultazione

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE Distretto Territoriale di Pianura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Consorzio della Bonifica Burana, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza ambito operativo di Modena.

Gli Enti hanno espresso le proprie valutazioni alla ValSAT in esame, condizionandola ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

Hanno inoltre espresso il proprio parere e/o inviato delucidazioni i seguenti Enti Autorità di bacino distrettuale, E-Distribuzione, l'Area Servizi Territoriali Metropolitan della Città metropolitana di Bologna,

Si prende atto, infine, che nel periodo di pubblicazione della ValSAT, dal 24/06/2020 al 24/08/2020 non sono arrivate osservazioni di carattere ambientale.

3.3. Le conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT del POC, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, delle valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali e delle relative prescrizioni, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A).

4. GLI ALLEGATI

A . proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da AAC Metropolitana di ARPAE;

B . parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).

La Responsabile
Servizio Pianificazione
Urbanistica
(Ing. Mariagrazia Ricci)

Il Funzionario Tecnico e
Referente per il
Coordinamento
della pianificazione
comunale
(Arch. Maria Grazia Murru)